



Area Pianificazione Territoriale
Servizio Pianificazione del Territorio

Bologna, 30 novembre 2017

All' **ARPAE**

Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

**Struttura autorizzazioni e concessioni di
Bologna**

Unità Valutazioni Ambientali

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Procedura di V.I.A./A.I.A. relativa all' "Ampliamento della discarica di Baricella, presso il Comune di Baricella (BO)". Proponente HERAmbiente SPA.

Integrazioni al precedente parere di conformità al PTCP e contributo in merito al contraddittorio.

Con riferimento alla nota inviata da ARPAE Sac Bologna con prot. n. 26811 del 17.11.2017 ed acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna con P.G. n. 68440 del 20.11.2017, con la quale è stata convocata la IV seduta della Conferenza di Servizi relativa alla procedura di VIA in oggetto per il giorno 11 dicembre 2017 e con cui contestualmente si richiede agli Enti coinvolti un esame delle motivazioni espresse dal "*Comitato PRO Ambiente e Contro ampliamento discarica Baricella*", durante l'incontro in contraddittorio del 10/11/2017, tra il proponente HERAmbiente S.p.A. ed i rappresentanti del Comitato, riportate nei documenti depositati e pubblicati sul sito WEB della Regione, il Servizio scrivente esprime di seguito le proprie valutazioni di merito, da intendersi integrative di quelle espresse con precedente parere PG 71330 del 19-12-2016, alla luce di quanto emerso nelle successive sedute di Conferenza dei Servizi ed anche in risposta alla specifica richiesta di approfondimenti e contributi da valutare nella prossima seduta convocata, in aggiunta alle risposte che il proponente è tenuto a fornire per la conclusione del contraddittorio.

Richiamo dei precedenti pareri e autorizzazioni relativi all'area oggetto d'intervento

Dato il lungo arco temporale intercorso dall'avvio della procedura in oggetto e tenuto conto che la medesima discarica è stata già oggetto di precedente procedura di VIA (conclusasi con esito positivo) finalizzata ad un ampliamento, si ritiene utile richiamarne i passaggi formali e gli specifici contenuti della precedente procedura, ai fini di un più chiaro inquadramento urbanistico-territoriale di partenza rispetto all'intervento richiesto con la procedura di VIA in corso.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 81 del 27.02.2007 è stata approvata la chiusura dell'impianto di smaltimento esistente, ubicato in Comune di Baricella (BO), via Bocche n. 20, classificato come "discarica per rifiuti non pericolosi" (a suo tempo approvato dalla Provincia di Bologna con Delibera G.P. n. 1004 del 01/08/1994).

Attualmente la discarica è autorizzata, in riferimento alla fase di gestione post-operativa, con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale P.G. 128409 del 28 marzo 2008 e s.m.i..

Con Delibera di Giunta Provinciale n. 248 del 23/07/2013, è stata rilasciata la Valutazione di Impatto Ambientale positiva con prescrizioni (specificate nel relativo Rapporto Ambientale) in merito al progetto presentato da Società Herambiente S.p.A., Gala S.p.A. e Enel Distribuzione S.p.A. per ampliamento dell'esistente discarica per rifiuti non pericolosi, finalizzato ad un aumento della sua capacità di stoccaggio per un quantitativo di rifiuti pari a ca. 600.000 tonnellate (progetto depositato il 10 ottobre 2010, pienamente conforme allora con il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti); con la medesima delibera è stata rilasciata la modifica sostanziale all'AIA per l'esercizio della discarica di rifiuti non pericolosi e si è dato atto che la VIA positiva costituiva variante cartografica agli strumenti urbanistici comunali (PSC e RUE), relativamente all'ampliamento della discarica ed alla nuova linea MT di ENEL.

Pertanto l'esito della suddetta procedura implicava variante cartografica agli strumenti urbanistici di Baricella, con l'individuazione dell'area destinata all'ampliamento previsto.

Si precisa, in merito al recepimento della suddetta variante, che ad oggi l'individuazione di tale area, corrispondente alla stessa interessata dalla nuova proposta di ampliamento (seppure questo abbia diverse caratteristiche tecnico-impiantistiche), risulta individuata solo nel RUE (Tavola 1), identificata con la medesima classificazione della discarica esistente, ovvero come *"impianti per l'ambiente e cimiteri"*, conformemente a quanto previsto dagli articoli 4.6.2 e 4.6.9 delle norme di RUE, riferiti rispettivamente agli usi previsti e consentiti nel territorio rurale (fra cui l'uso F1.2 che include le discariche) e gli interventi ammissibili relativi a tali usi, prevedendo in via ordinaria nel RUE *"interventi di realizzazione di manufatti non configurabili come edifici ad integrazione di impianti preesistenti, nonché eventuali altri interventi previsti in progetti già approvati di opere pubbliche"*.

Richiamando, infine, il precedente parere di compatibilità con il PTCP della proposta oggetto della VIA in corso, espresso da questo Servizio con nota PG 71330 del 19-12-2016, si evidenzia che non sono state riscontrate in linea generale, condizioni ostative per l'intervento proposto in base alle tutele rilevate, ovvero le seguenti:

- aree interessate da bonifiche storiche di pianura (Tav. 1, art. 8.4);
- fascia di tutela fluviale (Tav. 1, art. 4.3) in corrispondenza dello scolo Zena Inferiore;
- controllo degli apporti d'acqua (Tav. 2A, art.4.8);
- aree C - soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti (Tav. 2C, art. 6.14);
- ambito agricolo a prevalente rilievo paesaggistico (Tav. 3, art. 11.8).

Con particolare riferimento alla fascia di tutela fluviale, si rileva che l'area di sedime della discarica in progetto, così come quella della discarica esistente, risultano esterne alla fascia stessa, in cui sono localizzate solo alcune delle opere previste dal piano di ripristino ambientale, che interessano marginalmente la fascia di tutela e che risultano comunque compatibili con la tutela stessa;

quanto alle disposizioni per gli ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico, in coerenza col comma 3 dell' art. 14.4 del PTCP (relativo alle "aree non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento o recupero dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi"), si specifica che la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali è ammissibile a condizione che la loro previsione sia compatibile con gli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali e in conformità con i contenuti del PPGR.

Pertanto, ferma restando la verifica di compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali (con particolare riferimento alle verifiche amministrative in corso in merito alla sussistenza di validità della variante urbanistica scaturita dalla precedente VIA), si rimanda alla verifica di coerenza e compatibilità col PRGR, la cui approvazione ha superato il PPGR.

In merito alla prossimità dell'impianto al nodo ecologico complesso corrispondente al sito SIC-ZPS denominato "Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio", si rimanda alla valutazione dello Studio di Incidenza e la relativa compatibilità da parte dell'ente competente in materia.

Valutazioni integrative in merito alla compatibilità territoriale dell'intervento proposto

Il progetto in esame propone l'ampliamento dell'esistente discarica, utilizzando l'area già individuata per il progetto precedentemente proposto da Herambiente sopra richiamato ed inserita nel RUE del Comune di Baricella, corrispondente ad una superficie territoriale di circa 15 ha, per il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi stabili e non reattivi (ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.M. 27 settembre 2010) per una capacità utile di stoccaggio pari ad un quantitativo di rifiuti massimo di 1.852.000 tonnellate.

In risposta alle specifiche osservazioni esposte dal *"comitato pro ambiente contro ampliamento discarica di Baricella"* nel documento *"Contraddittorio tra il comitato (...) ed Herambiente"* (capitolo *"Indoneità del sito ad ospitare un nuovo abbancamento rifiuti"*, paragrafo *"Quadro urbanistico e relative osservazioni – IS_QU"*) si specifica quanto segue:

- in merito al Titolo 3 del PTCP, con specifico riferimento all'art. 3.4 sulle reti ecologiche, si ricorda che fra gli obiettivi posti come indirizzo dal piano (art.1, lettera g) c'è quello di "promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica"; pertanto la realizzazione dell'impianto proposto non è in contrasto con tale indirizzo, ma per la sua coerenza con l'obiettivo richiamato deve prevedere misure compensative degli impatti prodotti (oggetto di valutazione della procedura in corso);

- relativamente alle disposizioni per la rete dei siti Natura 2000 si ricorda che, in coerenza con l'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, e del relativo decreto di recepimento DPR n.357/97, come successivamente modificato ed integrato, l'art. 3.7 al punto 8 specifica che "qualsiasi piano o progetto non direttamente necessario e connesso alla gestione di un sito deve essere oggetto di una valutazione dell'incidenza di tali azioni rispetto agli obiettivi di conservazione del medesimo" (anche questa oggetto di valutazione della procedura in corso);

- per quanto riguarda, infine, la coerenza con l'articolo 14.4 in merito alle *"Aree non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento o recupero di rifiuti urbani e/o speciali, anche pericolosi"*, con specifico riferimento al divieto di realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali (comma 2) nelle aree ad alta probabilità d'inondazione, l'art. 4.5 specifica al comma 1 che tali aree "sono un contenuto proprio degli strumenti di pianificazione di bacino e possono essere modificate nel tempo in relazione al mutare delle condizioni di pericolosità, con la procedura prevista dall'Autorità di bacino, senza che ciò comporti una procedura di variante al PTCP".

L'art. 4.5 e le relative aree individuate nella Tavola 1 del PTCP discendono, quindi, dal recepimento dei contenuti propri dei Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno (PSAI) e dai loro aggiornamenti; per tale motivo il comma 2 dell'art. 14.4 non può essere applicato ad aree afferibili ad un altro strumento, di competenza Regionale, quale il Piano Gestione Rischio Alluvioni, con contenuti propri, costituiti da obiettivi e misure in attuazione della direttiva 2007/60/CE, la cui cartografia è costituita dal quadro conoscitivo d'insieme delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni a scala di bacino e la cui applicazione normativa è demandata al recepimento all'interno dei piani di bacino. Tale adempimento è stato fatto con deliberazione n. 2111 del 05.12.2016 con la quale la Giunta Regionale Emilia-Romagna ha approvato la *"Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni - Integrazioni alle Norme e alle Tavole"* (non recepita nel PTCP) che all'art. 32 specifica le competenze delle amministrazioni comunali in riferimento alla strategia e ai contenuti del PGRA e dispone le misure da adottare per le aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3), poco frequenti (P2) o rare (P1).

In particolare per le aree classificate con scenario di pericolosità P3 (alluvioni frequenti), in cui l'area oggetto d'intervento rientra, il suddetto articolo 32 recita che *le amministrazioni comunali, nell'esercizio delle attribuzioni di propria competenza opereranno in riferimento alla strategia e ai contenuti del PGRA e, a tal fine, dovranno : (...)*

b) assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d'inondazione caratterizzante le aree facenti parte del proprio territorio, valutando la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico, facendo riferimento alle possibili alternative localizzative e all'adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte.

(...)

Conclusioni

Per quanto di competenza di questo Servizio, alla luce delle motivazioni sopra riportate, si ritiene che il progetto sia compatibile col PTCP, a condizione che in sede di VIA sia verificata:

- la compatibilità col PRGR;
- l'esito favorevole della Valutazione d'Incidenza rispetto al SIC-ZPS "Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio" prossimo all'area d'intervento;
- la sussistenza della validità della variante urbanistica approvata contestualmente alla procedura di VIA del 2013.

Viceversa in materia di rischio alluvioni, non essendo competenza del PTCP ma regionale e comunale, si demanda agli enti competenti partecipanti alla Conferenza di Servizi la verifica di coerenza con il PGRA e con la "*Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni*", nonché la sua corretta declinazione da parte dell'amministrazione comunale.

Si evidenzia, infine, che data la rilevanza dell'intervento previsto si ritiene necessaria la sua individuazione anche nella cartografia del PSC di Baricella, in recepimento della precedente variante urbanistica.

Il Funzionario incaricato
Arch. Paola Galloro

Firmato:
La Responsabile
Servizio Pianificazione del Territorio
Arch. Donatella Bartoli

Documento prodotto in originale informatico e
firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'Amministrazione digitale" D.Lgs. n. 82/2005